

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - annualità 2023.
(Delibera n. 53/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 437 della predetta legge n. 190 del 2014, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli

Uffici speciali per la ricostruzione (di seguito USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;


Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare, l'art. 46-quinquies, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter, commi 3 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali per la Città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché la copertura finanziaria per l'assunzione di due unità dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 57-ter, comma 1, che ha previsto che al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato, per ciascuno degli Uffici speciali, da un magistrato della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e, in particolare, l'art. 17 che ha disposto in ordine al termine inderogabile e perentorio per la presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata, pena la decaduta del contributo;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale è stato previsto, al fine di accelerare il processo



di ricostruzione pubblica per gli interventi già finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possono delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente rideonominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 che ha confermato la Struttura di missione sino alla data del 21 gennaio 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Viste le delibere di questo Comitato 20 febbraio 2015, n. 22; 23 dicembre 2015, n. 113; 10 agosto 2016, n. 48 e n. 50; 7 agosto 2017, n. 69; 22 dicembre 2017, n. 112; 25 ottobre 2018, n. 55; 24 luglio 2019, n. 53; 26 novembre 2020, n. 71; 22 dicembre 2021, n. 88, che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera CIPE n. 22 del 2015, la Struttura di missione, in occasione dell'assegnazione disposta con la citata delibera CIPE n. 50 del 2016, ha presentato l'analisi organizzativa dei processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 7076-A del 20 dicembre 2022, con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di missione SMAPT 1769-P del 19 dicembre 2022, successivamente integrata con nota prot. DIPE 7283-A del 27 dicembre 2022, concernente la proposta di assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, con riferimento alla spesa per l'anno 2023, a favore delle amministrazioni preposte alle attività della ricostruzione del cratere post sisma Abruzzo 2009;

Considerato che alla luce dell'istruttoria effettuata dalla stessa Struttura di missione, il fabbisogno complessivo di risorse umane e finanziarie, per l'anno 2023, è stato quantificato in euro 10.009.129,74, ed è così ripartito:

1. euro 7.352.350,40 - quale fabbisogno finanziario effettivo rilevato dalla Struttura di missione per l'anno 2023, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la Città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo, destinato ad assicurare continuità alle attività di ricostruzione post sisma;

2. euro 2.000.000,00, a copertura, per l'anno 2023, degli oneri di cui all'art. 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96, quale tetto massimo di spesa;

3. euro 656.779,34 per il finanziamento, nell'anno 2023, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro



400.000,00 a favore dell’Ufficio speciale per la Città di L’Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Considerato che l’incremento del fabbisogno di risorse di cui al punto 3) per la gestione e funzionamento dell’Ufficio speciale per la Città di L’Aquila, pari a circa euro 110.000,00 rispetto all’anno 2022, è motivato dall’USRA dal generalizzato aumento dei costi previsto per l’anno 2023 in conseguenza dei rincari dell’energia elettrica, del gas naturale, delle forniture di cancelleria, del materiale informatico (*hardisk, licenze, monitor*);

Considerato che l’importo complessivo della presente proposta, pari a euro 10.009.129,74, trova idonea copertura a valere sulle disponibilità di risorse dell’art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifornziato dalla richiamata legge n. 190 del 2014, tabella E:

euro 763.162,02 a valere sulle disponibilità dello stanziamento per l’anno 2017;

euro 9.245.967,72 a valere sulle disponibilità dello stanziamento per l’anno 2019;

Considerato che le amministrazioni beneficiarie delle risorse hanno documentato gli utilizzi dei fondi precedentemente assegnati per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, attestandone l’impiego e gli eventuali residui ancora disponibili per nuovi impegni, come da relazione illustrativa allegata alla nota informativa predisposta dalla Struttura di missione e trasmessa contestualmente alla proposta;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 7271 del 27 dicembre 2022 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata

1.1 Al fine di assicurare continuità alle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e alla luce dei fabbisogni finanziari effettivi rilevati dalla Struttura di missione, per l’anno 2023 viene disposto il finanziamento di euro 10.009.129,74, relativo ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle disponibilità di risorse dell’art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, come rifornanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E:

euro 763.162,02 a valere sulle disponibilità dello stanziamento per l’anno 2017;

euro 9.245.967,72 a valere sulle disponibilità dello stanziamento per l’anno 2019;

1.2 La complessiva assegnazione di euro 10.009.129,74 è ripartita come segue:

a) euro 7.352.350,40 - quale fabbisogno finanziario effettivo rilevato dalla Struttura di missione, per l’anno 2023, per il finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell’Ufficio speciale per la Città dell’Aquila (USRA), dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo, destinato ad assicurare continuità alle attività di ricostruzione post sisma. La Struttura di missione provvede al successivo riparto tra le amministrazioni istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, come previsto dall’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;

b) euro 2.000.000,00 - a copertura degli oneri per il 2023, di cui all’art. 46-*quinquies*, del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e, in particolare, a copertura del trattamento economico accessorio del personale assunto ai sensi del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 67-*ter*, commi 3 e 6, e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali, ivi compresi gli oneri per l’eventuale potenziamento dell’organico con due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Tale importo costituisce un tetto massimo definito *ex lege*, in attesa che l’esatto ammontare delle risorse da trasferire a ciascun ufficio sia definito sulla base degli effettivi fabbisogni dichiarati dagli Uffici speciali, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Gli eventuali residui, a valere sulle assegnazioni precedenti, saranno oggetto di riprogrammazione da parte di questo Comitato per le annualità future;

c) euro 656.779,34 per il finanziamento, nell’anno 2023, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 400.000,00 a favore dell’Ufficio speciale per la Città di L’Aquila e euro 256.779,34 a favore dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere.

2. Norme finali

2.1 La Struttura di missione presenterà al CIPESS, entro il 30 giugno 2023, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l’indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2023. La rendicontazione evidenzierà, altresì, attraverso idoneo indicatore, l’efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all’esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera di questo Comitato al processo di ricostruzione.

2.2 Il trasferimento delle risorse relative al 2023 resta, comunque, subordinato al completo utilizzo delle risorse già trasferite nelle precedenti annualità.



2.3 Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: MELONI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 257

23A01913

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Programma statistico nazionale 2020-2022. Aggiornamento 2022 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 60/2022).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, di seguito ISTAT, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:

l'art. 7, comma 1, secondo cui, tra l'altro, «è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13»;

l'art. 13, commi 2, 3 e 4 che prevedono che il programma statistico nazionale, di seguito PSN, ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente, che il PSN prevede modalità di accordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale, è predisposto dall'ISTAT, è sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12, di seguito COGIS, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione di questo Comitato, e che i relativi aggiornamenti sono predisposti e approvati con la stessa procedura;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'Allegato A.3, recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 237;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la nota 30 luglio 2022, n. 1466010, con cui il Presidente dell'ISTAT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'approvazione del PSN 2020-2022 - Aggiornamento 2022, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di seguito COMSTAT, nella seduta del 20 luglio 2021, ha approvato, con prescrizioni, il suddetto programma;

Considerato che la Conferenza unificata, di seguito CU, con parere 117/CU, si è pronunciata favorevolmente sul citato PSN, nella seduta del 9 settembre 2021, esprimendo apprezzamento per il prosieguo del percorso di revisione delle tipologie di lavori statistici previsti dal PSN, che appaiono focalizzati sulla centralità degli *output* e, al contempo, coerenti con l'evoluzione intervenuta nelle modalità di acquisizione dei dati, che sempre più spesso implicano un utilizzo congiunto di indagini dirette ed acquisizione da fonti amministrative e statistiche;

Considerato altresì, che nel suddetto parere della CU vengono apprezzati i segnali per l'avvio della semplificazione del processo di definizione ed approvazione del PSN, ma si ribadisce tuttavia l'esigenza di un intervento più strutturale, in quanto gli attuali tempi di formalizzazione creano un disallineamento tra la funzione «programmatoria» e quella «autorizzatoria» del PSN;

Considerato che la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, di seguito COGIS, ha espresso parere favorevole sul citato Programma statistico nazionale 2020-2022 - Aggiornamento 2022, nella seduta del 26 ottobre 2021, ribadendo le considerazioni «in merito all'opportunità di un eventuale intervento organico sul SISTAN, strumentale anche alla migliore realizzazione delle azioni stabilite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, grazie all'utilizzo esteso, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche e soggetti privati coinvolti, di un moderno sistema di informazioni statistiche utili per le analisi *ex ante*, *ex post*, di monitoraggio e impatto delle azioni poste in essere»;

